

# Indennità di disoccupazione per sospensione lavoro nell'artigianato

**Argomento** - L'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti viene corrisposta anche ai dipendenti da imprese del settore artigianato sospesi. L'erogazione dell'indennità, a norma dell'art. 13, comma 8, legge n. 80/2005, è subordinata a:

- possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 3, Dl n. 86/1988 ossia avere prestato almeno 78 giorni di attività lavorativa, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria;

- verificarsi di una sospensione determinata da situazioni aziendali dovute ad eventi transitori o determinate da situazioni temporanee di mercato;

- un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell'importo dell'ultima retribuzione dovuta al lavoratore per il periodo di paga immediatamente antecedente la sospensione a carico degli Enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva o alla somministrazione da parte degli stessi Enti di attività di formazione e qualificazione professionale, di durata non inferiore a centoventi ore.

**Novità** - L'Inps, ai fini dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti anche ai dipendenti da imprese del settore artigianato sospesi dal lavoro, ha siglato con un protocollo quadro con l'Ente bilaterale nazionale artigianato. Tale accordo permette all'Inps di verificare una delle condizioni necessarie per ottenere l'indennità e cioè la presenza di intervento integrativo pari ad almeno il 20% dell'importo dell'ultima retribuzione dovuta al lavoratore per il periodo di paga immediatamente antecedente la sospensione a carico degli Enti bilaterali.

Le modalità attraverso le quali l'Inps potrà essere informata del verificarsi della predetta condizione sono due:

1) comunicazioni periodiche, con cadenza almeno mensile;

2) invio da parte dell'Inps all'Ebr di un documento contenente le anagrafiche ed i codici fiscali dei lavoratori richiedenti l'indennità in questione da completare a cura dell'Ente bilaterale con le informazioni di interesse per l'Inps per l'erogazione dell'indennità entro non più di dieci giorni lavorativi.

**Limiti alla concessione dell'indennità** - In base a quanto introdotto dall'art. 1, comma 84, della legge n. 247/2007, l'indennità ordinaria è concessa, anche in deroga al limite delle 65 giornate annue indennizzabili, in base ad intese stipulate in sede istituzionale territoriale tra le parti sociali e recepite entro il 31 marzo 2008 con decreto del Ministro del lavoro, nel limite complessivo di 20 milioni di euro.

Come è noto, con le circolari n. 87 dell'8 luglio 2005 e n. 100 del 10 agosto 2005, sono state fornite istruzioni per quanto riguarda le novità introdotte, in materia di prestazioni di disoccupazione, con l'articolo 13 del decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005.

Con successivi messaggi n. 8087 del 14.3.2006 e n. 15250 del 26.5.2006, l'Inps ha impartito le prime disposizioni operative per il pagamento dell'indennità di disoccupazione con requisiti normali e ridotti ai lavoratori sospesi.

In particolare, il sopracitato art. 13, comma 8, della legge n. 80/2005, ha previsto che l'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti sia corrisposta anche ai dipendenti da imprese del settore artigianato sospesi e che l'erogazione dell'indennità sia subordinata:

a) al possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 3, del Dl n. 86/1988;

## Inps - Messaggio 14 febbraio 2008, n. 3888

**Oggetto:** Disoccupazione requisiti ridotti ai lavoratori artigiani. Protocollo quadro Inps-Ente bilaterale nazionale per l'artigianato

b) al verificarsi di una sospensione determinata da situazioni aziendali dovute ad eventi transitori o determinate da situazioni temporanee di mercato;

c) ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'importo dell'ultima retribuzione dovuta al lavoratore per il periodo di paga immediatamente antecedente la sospensione a carico degli Enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva o alla somministrazione da parte degli stessi enti di attività di formazione e qualificazione professionale, di durata non inferiore a centoventi ore.

Per la verifica dei dati di cui al punto c), l'Istituto ha siglato un protocollo quadro con l'Ente bilaterale nazionale artigianato (allegato A) che prevede la stipula di accordi locali tra Direzioni regionali dell'Inps ed Enti bilaterali regionali con i quali stabilire le modalità di comunicazione dei dati necessari per la corresponsione della prestazione in argomento ai lavoratori sospesi dell'artigianato.

Le Direzioni regionali, pertanto, sono invitate a contattare gli Enti bilaterali regionali, che hanno già ricevuto apposita informativa da parte dell'Ente bilaterale nazionale, per la stipula di un protocollo i contenuti del quale saranno mutuati dal protocollo quadro siglato a livello centrale.

In sintesi, nel protocollo vengono individuate, **alternativamente**, due diverse modalità per la fornitura delle informazioni di interesse:

- 1) comunicazioni periodiche, con cadenza almeno mensile, ad implementazione di uno specifico data-base degli interventi integrativi/formativi erogati dall'Ente bilaterale;
- 2) invio da parte dell'Inps all'Ebr di un documento contenente le anagrafiche ed i codici fiscali dei lavoratori richiedenti l'indennità in questione da completare a cura dell'Ente bilaterale con le informazioni di interesse per l'Inps per l'erogazione dell'indennità entro non più di dieci giorni lavorativi.

Ove siano già operativi precedenti accordi con gli Enti bilaterali regionali, che sino ad oggi hanno consentito di ottenere le informazioni di interesse per l'erogazione della prestazione in argomento ai lavoratori richiedenti nel rispetto dei tempi soglia previsti, si lascia alla prudente valutazione dei Direttori regionali l'opportunità di sottoscrivere nuovi accordi o aggiornare i vecchi con la previsione di ulteriori specifiche.

Sarà cura delle Direzioni regionali informare le scriventi Direzioni centrali sui protocolli siglati o su eventuali problematiche locali riscontrate nell'avvio dei contatti per la definizione degli stessi protocolli.

**Disoccupazione requisiti ridotti ai lavoratori artigiani. Legge 24 dicembre 2007, n. 247 e circolare n. 15 del 4 febbraio 2008** - il comma 84 dell'articolo

unico della legge 24 dicembre 2007, n. 247 («Norme di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale»), ha disposto, tra l'altro, che l'indennità ordinaria in parola venga concessa, anche in deroga ai limiti prescritti dal primo periodo dell'articolo 13, comma 10, del decreto legge n. 35/2005 (limite delle 65 giornate annue di indennità), in base ad intese stipulate in sede istituzionale territoriale tra le parti sociali e recepite entro il 31 marzo 2008 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, decreto che deve individuare, altresì, l'ambito territoriale e settoriale cui appartengono le imprese che sospendono i lavoratori e il numero dei beneficiari.

Lo stesso comma 84 stabilisce un limite di 20 milioni di euro per l'anno 2008.

Da quanto appreso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il *budget* in questione va imputato esclusivamente alla spesa derivante dal superamento del limite delle 65 giornate.

Come già ricordato più volte, si raccomanda di inserire il codice contratto «65 A» che individua la prestazione in argomento, ai fini del monitoraggio del *budget*. Tale monitoraggio è esplicitamente demandato all'Istituto dalla legge e l'eventuale superamento del limite configura danno erariale, con conseguente responsabilità dei funzionari preposti.

Si rammenta alle Sedi che per la richiesta delle prestazioni in argomento è stato predisposto il modello DS 21/Sosp. Art., scaricabile *on line*.

## Lavoro & Territorio

**Comunicato stampa**  
**30.1.2008**

**Oggetto:** Approvato dalla Giunta Regionale un disciplinare contenente le regole per l'agevolazione di nuove iniziative industriali e il sostegno alle crisi produttive



### Regione Basilicata: procedura per reindustrializzare i siti inattivi

*La Regione Basilicata, con l'approvazione della legge Finanziaria, ha previsto la possibilità di incentivare nuove iniziative industriali con due obiettivi: reindustrializzare i siti inattivi e salvaguardare i livelli occupazionali esistenti. Per la concessione delle agevolazioni, la Giunta ha predisposto un disciplinare, che punta anche a salvaguardare quelle situazioni che presentano o che presenteranno segnali di crisi produttiva e occupazionale. Il disciplinare è strutturato in due parti fondamentali: la prima, relativa alla definizione della procedura per la realizzazione dei Piani di Reindustrializzazione e di Salvaguardia dei livelli occupazionali; la seconda, relativa alle attività, spese ammissibili e agevolazioni concedibili per i Piani di Reindustrializzazione. Gli elementi qualificanti di tale procedura sono le modalità di selezione dei soggetti beneficiari attraverso un avviso pubblico; l'individuazione del sito inattivo; l'articolazione in progetti del piano di reindustrializzazione (investimenti produttivi, salvaguardia dei livelli occupazionali, formazione professionalizzante, formazione continua); la semplificazione dell'attività di istruttoria tecnica, attraverso la standardizzazione delle modalità di cooperazione tra i dipartimenti regionali. Altro aspetto del Disciplinare è la tipologia degli incentivi, può trattarsi di aiuti agli investimenti, aiuti a favore dell'assunzione dei lavoratori già impegnati nelle attività precedenti oppure di aiuti a favore della formazione continua dei lavoratori assunti.*

**Ivano Franco Colombo CMT - Pistoia**